



COMUNE DI ALME'

(Provincia di Bergamo)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE DI CONCESSIONE PER
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI
SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL
PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI
A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN
STRUTTURE ATTREZZATE**

(Legge 160/2019 comma 837)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 19/02/2021

Articoli

Articolo 1.....	4
Oggetto	4
Articolo 2.....	4
Disposizioni generali	4
Articolo 3.....	4
Presupposto del canone	4
Articolo 4.....	4
Soggetto passivo.....	4
Articolo 5.....	4
Commercio su aree pubbliche.....	4
Articolo 6.....	5
Rilascio dell'autorizzazione.....	5
Articolo 7.....	5
Criteri per la determinazione della tariffa	5
Articolo 8.....	5
Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.....	5
Articolo 9.....	5
Determinazione delle tariffe annuali	5
Articolo 10.....	6
Determinazione delle tariffe giornaliere	6
Articolo 11.....	6
Determinazione del canone	6
Articolo 12.....	7
Mercati tradizionali e mercati periodici tematici.....	7
Articolo 13.....	7
Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali	7
Articolo 14.....	7
Occupazione per commercio itinerante	7
Articolo 15.....	8
Modalità e termini per il pagamento del canone.....	8
Articolo 16.....	9
Accertamenti - Recupero canone.....	9
Articolo 17.....	9
Sanzioni e indennità	9
Articolo 18.....	10

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico.....	10
Articolo 19.....	11
Sospensione dell'attività' di vendita	11
Articolo 20.....	11
Autotutela	11
Articolo 21.....	11
Riscossione coattiva.....	11
Articolo 22.....	11
Disposizioni finali	11
<u>Allegato A</u> - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE.....	12
E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI	12
<u>Allegato B</u> - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE ED ALTRE AREE PUBBLICHE	13

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di Almè.

3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone unico patrimoniale di cui all'art. 1 comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui all'art. 1 comma 842 Legge 160/2019 i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.

2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 3

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 4

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 5

Commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:

- a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati.
- b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette.

2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Responsabile del Servizio competente, in applicazione del vigente Regolamento per l'esercizio del Commercio su aree pubbliche sui territori dei Comuni di Almè e Villa d'Almè, approvato dall'Unione dei Comuni Lombarda Almè e Villa d'Almè.

Articolo 6

Rilascio dell'autorizzazione

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività commerciale al dettaglio su area pubblica nei territori del comune di Almè e del comune di Villa d'Almè.

Articolo 7

Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Articolo 8

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'[allegato "B"](#) del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 9

Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa standard annua di riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati:

- a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.

b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 5,00 per cento rispetto alla 1ª categoria.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,75 o superiori a 1,25, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione, per l'anno 2021 sono indicati nell'allegato "A" del presente Regolamento. Per gli anni successivi i coefficienti moltiplicatori sono aggiornati dalla Giunta Comunale.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie, a cura della Giunta Comunale, comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 10

Determinazione delle tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari:

a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.

b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 5,00 per cento rispetto alla 1a.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,75 o superiori a 1,25, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "A" del presente Regolamento. Per gli anni successivi al 2021, tali coefficienti sono stabiliti dalla Giunta comunale, entro il minimo e massimo qui stabilito.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. L'omesso aggiornamento annuale dei coefficienti, a cura della Giunta comunale, comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 11

Determinazione del canone

1. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie.

2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione tariffaria, definita annualmente dalla Giunta comunale, da un minimo del 30,00= per cento ad un massimo del 40,00= per cento. L'omesso aggiornamento annuale della riduzione, a cura della Giunta comunale, comporta l'applicazione della riduzione già in vigore.

3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

Articolo 12

Mercati tradizionali e mercati periodici tematici

1. I mercati tematici periodici sono istituiti con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

2. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dal Regolamento per l'esercizio dell'attività commerciale al dettaglio su area pubblica nei territori del comune di Almè e del comune di Villa d'Almè.

Articolo 13

Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali

1. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dal vigente Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività commerciale al dettaglio su area pubblica nei territori del comune di Almè e del comune di Villa d'Almè.

Articolo 14

Occupazione per commercio itinerante

1. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia al Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività commerciale al dettaglio su area pubblica nei territori del comune di Almè e del comune di Villa d'Almè.

2. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:

- a) nello stesso luogo per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari;
- b) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

3. Con apposita deliberazione potranno essere individuate specifiche aree e spazi dedicati a tale attività e soggette a concessione di suolo pubblico, previo rilascio di autorizzazione commerciale ove necessario.
4. Tali attività non possono avere svolgimento nelle zone cittadine di particolare interesse storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, individuate con provvedimento della Civica Amministrazione.
5. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tali attività non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 60 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri, scuole materne, elementari e medie. Per gli operatori commerciali su area pubblica di prodotti alimentari esercenti l'attività a mezzo di veicoli ad emissioni zero la distanza è ridotta a metri 30.
6. A tutela della igienicità dei prodotti alimentari posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose.

Articolo 15

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, in un'unica soluzione, prima del rilascio della concessione.
3. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone deve essere effettuato, in un'unica soluzione, entro il 30 aprile.
4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 30 aprile.
5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
7. Nei casi di affitto/vendita del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
8. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso sia pari o inferiore a Euro 5,00=.

9. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

10. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui al presente Regolamento, considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

11. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 16

Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal Responsabile del servizio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.

3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio Tributi o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.

4. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

Articolo 17

Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:

a) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale. Qualora l'occupazione si protragga oltre il termine finale previsto nella concessione, si applica, per il periodo eccedente quello concesso, la tariffa per il tipo di occupazione concessa aumentata, a titolo di sanzione, del 20 per cento e fatti salvi gli interventi necessari per eliminare l'occupazione;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

5. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo oltre 30 giorni dalla scadenza prevista. Se il versamento del canone viene effettuato con un ritardo non superiore a 30 giorni la sanzione è ridotta dell'80%.

6. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.

Articolo 18

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuate in difformità dalle stesse o per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile del servizio competente ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di

necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

Articolo 19

Sospensione dell'attività di vendita

1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del canone di cui al presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il Responsabile di servizio competente dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale.

Articolo 20

Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Responsabile dell'entrata può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospendere l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 21

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 22

Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2021.

Allegato A

**DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE
E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI**

Determinazione della misura delle tariffe ordinarie

1. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA

Per le occupazioni temporanee e periodiche di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, le misure tariffarie a giorno per metro quadrato sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA GIORNO PER METRO QUADR.
1° categoria	0,60
2° categoria	0,57

**Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche
attività esercitate dai titolari delle concessioni destinate a mercati
realizzati anche in strutture attrezzate**

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	Coefficienti occupazioni permanenti	Coefficienti occupazioni temporanee
Occupazione per esercizio attività commerciale ambulante nel mercato settimanale per gli operatori assegnatari fissi del posteggio – generi non alimentari	0,93	0,93
Occupazione per esercizio attività commerciale ambulante nel mercato settimanale per gli operatori assegnatari fissi del posteggio – generi alimentari	1,15	1,15
Occupazione per esercizio attività commerciale ambulante nel mercato settimanale per gli operatori occasionali (spuntisti)		con un importo forfettario di €10,00 per una occupazione giornaliera
Occupazioni per fiere e festeggiamenti	1,25	1,25
Altre occupazioni diverse da quelle sopraindicate	Coefficiente 1,0	Coefficiente 1,0

Tabella riduzioni

Mercato settimanale	Riduzione
Occupazioni nei mercati che si svolgono a carattere ricorrente e con cadenza settimanale	30%

Le tariffe annuali e i coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività potranno essere variati annualmente dalla Giunta comunale, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione di riferimento. In mancanza di deliberazione di giunta, sono confermate le tariffe dell'anno precedente, rivalutate in base alla variazione media annua, riferita al mese di ottobre dell'anno precedente, dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Allegato B

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE ED ALTRE AREE PUBBLICHE

I CATEGORIA

- Via Dante Alighieri;
- Piazzale Alpini;
- Via Baluardo;
- Via Borghetto;
- Via Brughiera;
- Via Buonarroti Michelangelo;
- Via Cà del Fabbro;
- Via Campofiori;
- Via Carducci Giosuè;
- Via Castelvaglietti.;
- Via Ceregade;
- Via Colleoni Bartolomeo;
- Via Conciliazione;
- Via Crosia;
- Viale Da Vinci Leonardo;
- Via Divisione Acqui;
- Via Divisione Julia;
- Via Divisione Tridentina;
- Via don Iseni Abele;
- Via Donizetti Gaetano;
- Piazzale don Seghezzi Antonio;
- Via Edison Thomas;
- Via Europa;
- Via Fantoni Andrea;
- Via Fermi Enrico;
- Via Galilei Galileo;
- Via Galvani Luigi;
- Viale Italia;
- Via Milano;
- Via Monte Bianco;
- Via Monte Grappa;
- Via Monte Rosa;
- Via Monte Taddeo;
- Via Lombardia;
- Viale Locatelli Antonio (con esclusione di parte dello svincolo verso la via Olimpia);
- Viale Locatelli Antonio (dal civico 72 al confine comunale).
- Piazza San Fermo;
- Piazza San Giovanni Battista;
- Via San Bosco Giovanni;
- Via San Michele;
- Via San Rocco;
- Via Santa Cecilia;
- Via Sanzio Raffaello;
- Via dei Sentieri;
- Via Sombreno;
- Via Tasso Torquato;
- Via Tommaseo Nicolò;
- Via Torre d'Oro;
- Via Toscanini Antonio;
- Piazza Unità;
- Via Verdi Giuseppe;
- Via Volta Alessandro;
- Via Rosmini Antonio;
- Via Roma;
- Via Riviera;
- Via Rino dei Morti;
- Via Pradelle;
- Via Ponte Regina;
- Via Piave;
- Via Pellico Silvio;
- Via Pascoli Giovanni;
- Via Partigiani;
- Viale Papa Giovanni XXIII;
- Via Olimpia;
- Via Mazzi Angelo (fino al civico 18);
- Via Matteotti Giacomo;
- Via Martiri della Libertà;
- Via Marconi Guglielmo;
- Via Manzoni Alessandro;

II CATEGORIA

Aree e spazi pubblici, ivi compresi quelli soprastanti e sottostanti il suolo esclusi dalla I categoria come di seguito elencato:

- A ovest per l'area attigua al fiume Brembo;
- A nord per l'area cimiteriale;
- A est per l'area del Monte Taddeo;
- A sud per l'area della cava d'argilla del Monte Bianco nonché l'area compresa tra il confine del Comune di Sorisole e la Via Olimpia;
- Via Locatelli Antonio per la parte dello svincolo verso la Via Olimpia dal civico 72 al confine comunale verso Bergamo;
- Via mazzi Angelo dal civico 18 al confine con il Comune di Villa d'Almè.